

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CFA  
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ZANDA MATTEO E DELLA SOCIETÀ ASD MONASTIR KOSMOTO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 6615/139PFII7-18/CS/GB DEL 29.1.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 49 del 26.4.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD CIRO VIVE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA (COM. UFF. N. 107 DEL 27.4.2018 DEL C.R. CAMPANIA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE NOTA 10335/404 PFI 16-17MB/CS/GB DEL 23.3.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 109/TFT C.R. Campania del 5.5.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Ciro Vive di Napoli (NA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DELLA SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PARIS GIANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. PUGLIELLI PIERO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7830/415 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 27.2.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL CALC. CORSINI BRUNO HENRIQUE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE, 40 QUINQUES COMMA 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4737/1083 PF 16 17/GM/GP/MA DEL 30.11.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corsini Bruno Henrique e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO DEL CALC. FREY DANIEL NICOLAS (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDC GC CAPEZZANO PIANORE 1959) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 6692/325 PF 17 18/GP/GT/AG DEL 31.1.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Frey Daniel Nicolas, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL CALC. CESARO ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD MONTECELIO 1964 ORA ASD MONTE GROTTI CELONI 1964) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1 NOIF E AGLI ARTT. 34, COMMA 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ AGLI ARTT. 29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8647/499 PF17-18 MS/CS/VDB DEL 15.3.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 414/TFT dell'11.5.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesaro Andrea, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA USD RIVAROLESE 1919 – ASD VALDIVARA 5 TERRE DEL 3.12.2017** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 54 del 22.3.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 DEL 21.1.2018** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**V COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PAGLIARO GIANLUCA E DELLA SOCIETÀ ASD TORRE CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10365/821 PFI 17-18/MS/CS/VDB DEL 17.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 21 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini